



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 98/20
Lussemburgo, 17 luglio 2020

Ordinanza del Tribunale nella causa T-715/19
Lukáš Wagenknecht / Consiglio europeo

Il Tribunale respinge un ricorso volto a far dichiarare che il Consiglio europeo ha omesso illegittimamente di escludere il primo ministro ceco, in ragione di un asserito conflitto d'interessi, dalle riunioni di tale istituzione relative all'adozione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021/2027

Solo gli Stati membri sono competenti a determinare, tra i loro rispettivi capi di Stato o di governo, quale di tali persone deve rappresentarli alle riunioni del Consiglio europeo e a stabilire i motivi che possono condurre all'impossibilità, per una di tali persone, di rappresentarli alle riunioni di tale istituzione

Con lettera del 5 giugno 2019, il sig. Lukáš Wagenknecht, membro del Senát Parlamentu České republiky (Senato della Repubblica ceca), aveva chiesto al Consiglio europeo di escludere il primo ministro della Repubblica ceca, il sig. Andrej Babiš, dalla riunione di tale istituzione del 20 giugno 2019 e dalle riunioni future relative alle negoziazioni del quadro finanziario pluriennale 2021/2027 dell'Unione europea. Tale richiesta era fondata su un asserito conflitto di interessi del primo ministro ceco derivante dai suoi interessi personali e familiari nelle imprese del gruppo Agrofert, attivo in particolare nel settore agroalimentare, poiché tali imprese sarebbero beneficiarie di sovvenzioni provenienti dal bilancio dell'Unione.

Nella sua risposta del 24 giugno 2019, il Consiglio europeo, precisando di non prendere posizione nel merito di quanto dedotto dal sig. Wagenknecht, aveva spiegato che il trattato UE¹ stabiliva in maniera intangibile la composizione del Consiglio europeo prevedendo che esso «è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione». Di conseguenza, il Consiglio europeo non riteneva di essere in grado di cambiare tale composizione poiché il trattato UE non prevede la possibilità di una simile modifica.

Inoltre, il Consiglio europeo ha sottolineato che la questione di quale persona, tra il capo di Stato e il capo di governo, dovesse rappresentare ciascuno Stato membro dell'Unione rientrava nel solo ambito del diritto costituzionale nazionale. Di conseguenza, il Consiglio europeo non poteva discrezionalmente decidere chi, tra il capo di Stato e il capo di governo, dovesse rappresentare uno Stato membro all'interno di tale istituzione, né determinare chi, tra il capo di Stato e il capo di governo, dovesse essere invitato alle differenti riunioni. Il Consiglio europeo ha, quindi, rilevato che non poteva escludere il primo ministro ceco dalle riunioni indicate dal sig. Wagenknecht.

Non soddisfatto da tali spiegazioni, il sig. Wagenknecht ha proposto, dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 265 TFUE, un ricorso contro il Consiglio europeo diretto a far dichiarare una carenza di tale istituzione poiché essa avrebbe omesso di agire conformemente alla sua domanda, in violazione delle norme di diritto dell'Unione relative alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione e all'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nella gestione dei fondi dell'Unione.

Con l'odierna ordinanza, il Tribunale, per quanto concerne la ricevibilità del ricorso, ricorda che, quando una persona fisica o giuridica vuole far constatare che un'istituzione dell'Unione ha illegittimamente omesso di adottare un atto, essa deve stabilire o che, se tale atto fosse stato adottato, ne sarebbe stata la destinataria, o che l'atto in questione l'avrebbe riguardata

¹ Articolo 15, paragrafo 2.

direttamente e individualmente, in maniera analoga a quella in cui lo sarebbe il destinatario di un tale atto. Inoltre, tale persona deve dimostrare un interesse ad agire, la cui esistenza presuppone che il ricorso possa, in esito, procurarle un beneficio personale.

Orbene, il Tribunale afferma che l'atto del quale il sig. Wagenknecht ha richiesto l'adozione da parte del Consiglio europeo non sarebbe stato, se fosse stato adottato, un atto a lui rivolto da tale istituzione, ma una decisione che avrebbe avuto come destinatario il primo ministro ceco.

Per quanto concerne l'argomento sostenuto dal sig. Wagenknecht secondo cui l'interesse generale derivante dal suo status di membro del Senát Parlamentu České republiky fonderebbe un suo interesse ad agire nell'ambito del presente ricorso per carenza, il Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza, il sig. Wagenknecht, come qualsiasi altra persona fisica, doveva dimostrare un interesse personale ad agire dinanzi al giudice dell'Unione. Di conseguenza, in assenza della dimostrazione, da parte di quest'ultimo, di un interesse personale a ottenere la constatazione della carenza richiesta, non è in ogni caso soddisfatta la condizione relativa all'incidenza diretta e individuale nei suoi confronti delle misure richieste al Consiglio europeo.

Inoltre, il Tribunale ricorda che il rifiuto di un'istituzione dell'Unione, che specifici i motivi su cui si basa, di agire in conformità a una domanda diretta ad ottenere l'adozione di una misura, costituisce, da un lato, una presa di posizione che pone fine a qualsiasi carenza di tale istituzione nei confronti dell'oggetto di tale invito ad agire e, dall'altro, un atto impugnabile dinanzi al giudice dell'Unione nell'ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Tale ipotesi ricorreva precisamente nel caso di specie e, a tal proposito, la risposta del 24 giugno 2019 del Consiglio europeo costituiva una decisione di rifiuto di agire. Tuttavia, il sig. Wagenknecht, pur avendone avuto la possibilità, non ha contestato tale decisione dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Alla luce di quanto precede, accogliendo l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio europeo, il Tribunale ritiene che **il ricorso per carenza del sig. Wagenknecht sia irricevibile.**

In ogni caso, per quanto concerne il merito della domanda in questione, il Tribunale rileva che il Consiglio europeo non dispone di alcun margine di manovra quando convoca i capi di Stato o di governo degli Stati membri alle sue riunioni. In particolare, in mancanza di chiarezza su tale punto nel trattato UE, il Tribunale considera che **rientra nella responsabilità degli Stati membri adottare le misure nazionali, comprese quelle di diritto costituzionale, che permettono di determinare se devono essere rappresentati, alle riunioni del Consiglio europeo, dal loro capo di Stato o dal loro capo di governo.** Allo stesso modo, **spetta agli Stati membri stabilire gli eventuali motivi di impedimento di una di queste due persone a rappresentare il rispettivo Stato membro presso tale istituzione.**

Di conseguenza, il Tribunale afferma che, a prescindere dalla questione se il primo ministro ceco, in qualità di rappresentante della Repubblica ceca nel Consiglio europeo, si trovi in una situazione di conflitto di interessi, **il Consiglio europeo aveva giustamente considerato nel caso di specie che, alla luce della formulazione dell'articolo 15, paragrafo 2, TUE, non poteva escludere tale primo ministro dalle riunioni come richiesto dal sig. Wagenknecht.**

Pertanto, il Tribunale stabilisce che **il ricorso per carenza del sig. Wagenknecht, oltre a essere irricevibile, è in ogni caso manifestamente infondato.**

Infine, relativamente a quanto dedotto rispetto alla presunta situazione di conflitto di interessi del primo ministro ceco, il Tribunale ricorda che la regolarità dei pagamenti effettuati dall'Unione nell'ambito dei fondi attribuiti, in suo nome e per suo conto, agli Stati membri, rientra nell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione relativa a tali fondi e dipende dalle condizioni poste da quest'ultima, come quelle, a titolo di esempio, di cui alla causa Repubblica ceca/Commissione (T-76/20)² attualmente pendente dinanzi al Tribunale.

² Repubblica ceca/Commissione ([T-76/20](#)).

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso per carenza mira a far accertare che un'istituzione dell'Unione, in violazione del diritto di quest'ultima, si è astenuta dal deliberare. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso per carenza. Se il ricorso è fondato, l'istituzione la cui astensione è stata dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione, è tenuta a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia o del Tribunale comporta.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) dell'ordinanza è pubblicato sul sito CURIA

Contatto stampa: : Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575